

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 17/FPI/2021

Nella seduta del 12 ottobre 2021 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare n. 17/FPI/2021 a carico del tesserato:

Sig. Gerardo Carbonaro, matricola n. 14504, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 06.11.1959, in qualità di Presidente della A.S.D. Polisportiva Fulgor R.L., per le seguenti violazioni:

artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia e art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI per aver, secondo l'atto di deferimento, *"postato" su una chat del social network WhatsApp, sul gruppo denominato "conferenza zoom", nel mese di febbraio 2021 due commenti riportati al n. 1 dei documenti allegati (...), permettendone la visibilità, condivisione e diffusione ad altri soggetti appartenenti alla federazione pugilistica, contenenti gravi e gratuite espressioni offensive nei confronti del Sig. Luciano Grillone soggetto operante nell'ambito federale in qualità di tecnico (...)"*; contestata, altresì, la presenza di circostanze aggravanti di cui all'art. 64 R.G.

Visto l'atto di deferimento e i relativi allegati;

Visti gli artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia;

Visto l'art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI;

Visto l'art. 64 R.G.;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 12.10.2021, l'avv. Tiziana Colamonico e le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

Il procedimento disciplinare n. 17/FPI/21 nei confronti del sig. Gerardo Carbonaro, tesserato FPI, in qualità di Presidente della A.S.D. Polisportiva Fulgor, trae origine dalla denuncia sottoscritta in data 28.03.2021 dal Sig. Luciano Grillone, tesserato FPI in qualità di tecnico di 2° livello e inviata in data 29.03.2021 con acclusa documentazione, a mezzo email, agli Organi di Giustizia Federale, dall'avv. Simona Salvatori, che, al fine di contestualizzare i fatti oggetto della denuncia, ha rappresentato, in via preliminare, il particolare clima di intolleranza e aggressività verbale di cui alcuni Maestri di pugilato, tra cui il Sig. Luciano Grillone, sono destinatari "da

oramai sin troppo tempo”.

Il Sig. Grillone, tramite il proprio legale, ha prodotto, unitamente alla denuncia, due allegati denominati “screen shot”, estrapolati da una chat del social WhatsApp, denominato “conferenza zoom”, ivi precisando: *“Tali comunicazioni sono pervenute al sottoscritto querelante per il tramite di persona che, verosimilmente, apparteneva al suddetto gruppo WhatsApp che ha partecipato a conference call su zoom o che condivideva amicizie su Facebook”.*

Le dichiarazioni in esame presentano i seguenti contenuti: *“(…) in modo particolare un certo Gerardo Carbonaro (...) afferma sul gruppo WhatsApp: Ma veramente state ancora a parlare di Grillone???? Pluripregiudicato lui ed il fratello ucciso durante una rapina! Non ha un pugile da decenni (se mai lo ha avuto) !!! ma di che parliamo????”.*

Il denunciante ha quindi precisato in atti che: *“il Carbonaro, non pago delle sue precedenti espressioni ...nell’ambito di una molto frequentata conferenza sulla piattaforma zoom così definisce il sottoscritto querelante: Grillone un cerebroleso”.*

A seguito di rituale apertura del procedimento, l’indagine istruttoria è stata articolata sulla base dei mezzi di prova documentali prodotti agli atti e sulle audizioni del Grillone e dell’incolpato ove il primo:

- confermava di non aver mai conosciuto personalmente il Carbonaro, chiarendo di essere iscritto a una *community* di circa quindicimila partecipanti ruotanti intorno al mondo del pugilato, ove alcuni riferivano di aver letto in rete frasi offensive nei suoi confronti provenienti da una chat privata a firma del Carbonaro;
- evidenziava, altresì, il sentimento di forte disagio provato nel leggere espressioni che riguardavano fatti e vicende della propria vita privata e familiare, risalenti a trent’anni addietro a fronte dei quali egli aveva poi cercato e trovato nel mondo del pugilato una forma di riscatto sociale.

Di contro, il Carbonaro dichiarava in audizione di non aver mai conosciuto personalmente il Grillone, precisando che le proprie affermazioni nei suoi confronti erano formulate nel (solo) contesto di un gruppo privato e contestualizzate durante una discussione inerente le elezioni federali.

A seguito del deferimento, in data 12.10.2021 si è svolta ritualmente l’udienza in camera di consiglio celebrata in videoconferenza, ove il deferito, per il tramite dell’Avv. Luciano Pepe, presente in sua rappresentanza e difesa, ha chiesto il rigetto integrale dell’incolpazione sul presupposto che trattasi di una chat “chiusa” tra otto persone e non vi era intenzione di portare tali affermazioni all’esterno, specificando, altresì, come le espressioni in oggetto siano state espresse nel solo contesto -particolare- di una discussione elettorale.

In subordine, la difesa ha invocato la condanna del deferito al minimo edittale previsto dal Regolamento di Giustizia FPI.

La Procura Federale ha contestato, al riguardo, la lesione dei principi di lealtà e correttezza sportiva posti a base dell’ordinamento, nonché, in particolare, la violazione delle norme che impongono a qualsiasi tesserato di astenersi dall’esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone e/o tesserati

FPI o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo, concludendo per l'applicazione al Sig. Gerardo Carbonaro della sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale pari a n. 80 (ottanta) giorni, considerando anche l'aggravante.

Il Collegio tratteneva la causa in decisione.

* * *

DIRITTO

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale prende atto, preliminarmente, dell'evidenza e dell'oggettività delle prove documentali a fondamento dell'accusa, evidenziando, al riguardo, come l'incolpato non abbia peraltro mai smentito le contestazioni a suo carico dalla Procura Federale.

Invero, il legale del Carbonaro confermava nella camera di consiglio del 12.10.2021 la pubblicazione dei predetti post denigratori, salvo ricondurre tali espressioni, nel tentativo di giustificarle, al solo periodo elettorale.

Appurata, quindi, la veridicità dei fatti alla base del procedimento e, con essa, la responsabilità dell'incolpato, resta da valutarne la loro intensità offensiva ai fini del computo finale della sanzione, posto che il fatto attiene, come detto, a espressioni denigratorie pubblicate dall'incolpato nei confronti di un tesserato FPI riguardante -anche e soprattutto- vicende familiari del Sig. Grillone non inerenti, pertanto, come tali, al mondo del pugilato, né tanto meno all'invocato clima elettorale.

Ad avviso del Collegio la motivazione della decisione in esame non può prescindere da una preventiva valutazione dell'importanza dell'etica comportamentale nel contesto del movimento sportivo.

Invero, nel caso in esame, il Tribunale rileva come il deferito, anche se nell'ambito di una *chat* "chiusa", abbia comunque pronunciato espressioni lesive della altrui reputazione, le quali risultano intenzionalmente dirette a rendere percepibile (anche) all'esterno un sentimento di discriminazione. Tale condotta, oltretutto, è stata posta in essere da un tesserato FPI che ricopre la carica di Presidente di una A.S.D., ovvero di una funzione apicale che lo pone necessariamente quale rappresentante e riferimento di altri iscritti a cui dare esempio di lealtà, correttezza e rettitudine sportiva; tali principi sono richiamati nell'art. 54 del Regolamento di Giustizia Sportiva che disciplina le norme e i principi generali a cui ogni tesserato ed ogni società affiliata devono necessariamente conformare il proprio comportamento.

Questo Tribunale Federale richiamando, al riguardo, le proprie precedenti pronunce da cui non ha motivo di discostarsi in questa sede (da ultimo, Decisione n. 27/2021), richiama, in particolare, i primi tre commi della predetta disposizione regolamentare, ove è stabilito che: *"1. Gli affiliati e tesserati della FPI devono mantenere in ogni rapporto una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza sportiva. 2. Nello svolgimento di ogni attività agonistica e sociale, ogni tesserato e ogni società affiliata dovranno conformare il proprio comportamento agli scopi propri della Federazione, enunciati all'art. 1 dello Statuto e, comunque tenere comportamenti non in contrasto con l'appartenenza alla FPI ... (omissis) 3. Agli stessi è fatto divieto di esprimere pubblicamente, anche tramite comunicati e interviste,*

giudizi o rilievi lesivi dell'immagine della FPI o della reputazione di Organi, strutture e/o persone operanti nell'ambito federale e di fornire a terzi notizie, informazioni e copia di atti relativi a procedimenti disciplinari;

E ancora, l'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI dispone che: *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo"*.

Ne discende come, analizzando i suddetti articoli, richiamati nell'atto di deferimento dalla Procura Federale e, in particolare, il comma 3 dell'art. 54 del Regolamento di Giustizia e l'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, risulti palese la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal Sig. Carbonaro, il quale ha pubblicato mediante la piattaforma *WhatsApp* un "post" contenente espressioni denigratorie, offensive, lesive della reputazione e discriminatorie nei confronti di altro tesserato, permettendone la visibilità, condivisione e diffusione tra i partecipanti.

Ciò posto, il Collegio reputa il comportamento di cui si è reso protagonista l'incolpato meritevole della sanzione disciplinare invocata dalla Procura Federale.

In considerazione di quanto esposto, pertanto, questo Tribunale, ritenuto fondato l'atto di deferimento e, con esso, provata la grave responsabilità disciplinare dell'incolpato per le violazioni ascritte, applica al Sig. Gerardo Carbonaro la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale pari a n. 80 (ottanta) giorni.

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpato nei termini di cui in motivazione, applica a Gerardo Carbonaro, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 06.11.1959, la sanzione della sospensione di n. 80 (ottanta) giorni da ogni attività agonistica e federale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia pe comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021, tenuta in modalità da remoto attraverso il collegamento a piattaforma informatica *Zoom* in uso Federazione Pugilistica Italiana, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)





Avv. Tiziana Colamonico (Componente, Estensore)

Avv. Gabriele Vescio (componente)

Depositata in data 20.10.2021